

COMUNE DI GARBAGNA
(Prov. Alessandria)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN AMBITO
DI SAGRE , FIERE E RICORRENZE VARIE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 31/03/2008

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 26/04/2010

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 07/04/2014

Art. 1 – Campo di applicazione.

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del commercio su aree pubbliche con riferimento alle seguenti sagre:

- Sagra delle ciliegie 2^a o 3^a domenica di giugno
- Sagra delle castagne 2^a domenica di ottobre

e ad altre eventuali sagre e ricorrenze secondo il calendario ed il programma approvati con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 2 – Orario di svolgimento.

L'orario di svolgimento del commercio su area pubblica è stabilito dalle ore 07.00 alle ore 24.00, da considerare altresì quale arco temporale massimo.

La Giunta comunale potrà determinare l'orario di ciascuna manifestazione purchè contenuto entro i limiti di durata massima sopra prevista.

L'assegnatario del posteggio che non è presente alla sagra entro le ore 09.00 perde il diritto del proprio posto.

Non è consentito installarsi sul mercato prima delle ore 06.30. Non è consentito sgomberare il posteggio prima delle ore 18.00, o del diverso orario stabilito dalla Giunta, fatti salvi i casi di gravi intemperie e comprovate necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

Entro le ore 24,00 tutti gli operatori devono aver sgomberato l'intera area di mercato.

Art. 3 – Sospensione e trasferimento temporanei.

Il mercato può essere temporaneamente sospeso per motivi di carattere igienico – sanitario, di viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse. Il Sindaco emette apposita ordinanza contenente le motivazioni dei presupposti e le modalità della sospensione o del trasferimento.

Art. 4 – Localizzazione del mercato.

L'area di mercato è così configurata:

- **Piazza Principe Doria:** riservata agli operatori e aziende agricole del Comune e della Pro Loco;
- **Piazza della Chiesa, Via XIV Marzo, Via Fieschi, Via Gatti, Via Marconi, Piazza Vittorio Emanuele:** riservata agli hobbisti ed ai produttori e venditori di prodotti tipici ed artigianali;
- **Piazza Alvigini:** riservata agli operatori del settore artigianale e commerciale di prodotti tipici locali e delle regioni limitrofe;
- **Ponte del Tonno, Via Roma:** per tutti gli altri operatori.

Art. 5 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione della attrezzature di vendita.

I banchi e gli autonegozi devono essere collocati nello spazio assegnato. Deve essere agevolato il transito degli operatori per l'occupazione del posteggio. È vietato occupare od ostruire ingressi di abitazioni o di negozi, salvo consenso del proprietario. Deve sempre essere assicurato il transito di automezzi di pronto soccorso o di emergenza.

Art. 6 – Circolazione veicolare.

L'area mercatale è zona a traffico limitato dalle ore 06.00 alle ore 24,00, o del diverso orario stabilito dalla Giunta, del giorno del mercato (esclusi i veicoli delle Forze di Polizia, ambulanze, Vigili del Fuoco, velocipedi e veicoli degli operatori commerciali addetti al mercato). Possono

transitare auto e motoveicoli di persone residenti autorizzate, solo per accedere a cortili e autorimesse, come da ordinanza del Sindaco.

Nell'area mercatale è vietata la sosta con rimozione forzata.

I veicoli degli operatori commerciali che trasportano merci e/o attrezzature possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

Art. 7 –Assegnazione dei posteggi.

Le aree sono occupate sulla base di concessioni di posteggio dai soggetti titolari di autorizzazioni al commercio su area pubblica delle due tipologie previste dal D. Lgs. 114/1998.

Le concessioni di posteggio non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione. Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni avendone titolo ai sensi dell'art. 8 c. 6 del D. Lgs. 114/98, debbono far pervenire al Comune istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale intendono partecipare, la merceologia principale trattata e le dimensioni del banco.

L'istanza è inoltrata anche a mezzo fax almeno 60 giorni prima dello svolgimento della sagra; le domande pervenute dopo il termine saranno posizionate in graduatoria dopo quelle pervenute nei termini con le medesime modalità di valutazione.

La graduatoria per l'ammissione alla partecipazione è definita secondo i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze nella sagra cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione;
- maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte;
- maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
- priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 8 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.

L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata dopo le ore 08,30 ed ha durata limitata al giorno stesso. L'assegnazione viene effettuata in base alla graduatoria di spunta in relazione alla suddivisione merceologica ai soggetti legittimati all'esercizio dell'attività secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita nel rispetto e nell'ordine dei seguenti criteri:

- più alto numero di presenze nelle sagre sulla base dell'autorizzazione esibita dall'operatore;
- maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, come risultante dal registro delle imprese;
- maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

Le graduatorie di cui agli artt. 7 e 8 sono compilate dall'Ufficio di Polizia Municipale, devono essere costantemente aggiornate e non sono soggette a scadenza.

Art. 9 – Subingresso.

In caso di cessione dell'azienda, il subentrante conserva i diritti già acquisiti.

Art. 10 – Modalità di vendita e divieti.

Gli operatori hanno l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori.

Il posteggio non deve restare incustodito.

Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

È vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori, prezzo e qualità delle merci poste in vendita.

È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

Art. 11 – Vendita di cose usate.

La vendita di cose usate o igienicamente trattate deve essere effettuata mantenendo separate le merci in modo evidente da non creare dubbi e collocando cartelli che indichino in modo chiaro e leggibile la vendita di generi usati.

Art. 12 – Vendita di prodotti alimentari.

La vendita e la somministrazione di prodotti alimentari sono soggette alla vigilanza e al controllo dell'autorità sanitaria.

La materia è disciplinata dalla legge 283/62 e relativo regolamento di attuazione nonché dalle ordinanze 26.06.1995 e 02.03.2000 del Ministero della Sanità.

Per la vendita delle ciliegie occorre che venga indicata l'esatta provenienza.

Art. 13 – Decadenza.

Si decade dalla concessione del posteggio a causa:

- a) del mancato rispetto della normativa sull'esercizio dell'attività di cui alla Legge 114/98;
- b) del mancato pagamento del rimborso spese di gestione previsto all'art. 14;
- c) del mancato rispetto alle disposizioni in materia di rifiuti.

La decadenza della concessione scatta automaticamente all'atto dell'accertamento del non rispetto dell'obbligo di tenere l'area libera e pulita.

Art. 14 – Rimborso Spese di Gestione

Agli operatori verrà richiesta una somma giornaliera o per ogni singola manifestazione, pari a:

- a) fino a 4 metri lineari € 15,00
- b) da 4 a 6 metri lineari € 20,00
- c) oltre i 6 metri lineari € 30,00

quale rimborso spese generali di organizzazione e gestione delle sagre sostenute dal Comune.

Le somme devono essere versate su conto corrente postale del Comune con pagamento anticipato al ricevimento dell'autorizzazione e comunque entro i 5 giorni antecedenti le manifestazioni. Il mancato pagamento entro tale termine comporta il versamento di una ulteriore somma di € 5,00 quale compenso per il disagio organizzativoarrecato.

Per le assegnazioni effettuate in base alla graduatoria di spunta, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente al personale autorizzato che rilascerà apposita ricevuta.

La Giunta comunale potrà prevedere ipotesi di riduzione/esenzione dal versamento di cui sopra in occasione di manifestazioni.

Art. 15 – Sanzioni pecuniarie.

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 29 comma 2 del D. Lgs. 114/98. Per l'accertamento si applicheranno le procedure previste dalla legge 24.11.81 n. 689.